

Risposta alla consultazione pubblica sulle procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nella banda 24.25-26.5 GHz al fine di favorire lo sviluppo delle reti wireless a banda ultra-larga di cui alla Delibera 21/25/CONS

13 marzo 2025

Executive Summary

TIM ringrazia l'AgCom per l'opportunità di esprimere il proprio parere sul modello regolamentare da adottare per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nella banda 24.25-26.5 GHz.

Qui di seguito, è riassunto il posizionamento di TIM, di seguito sviluppato e motivato nel corpo del documento:

- per la procedura di assegnazione, si potrebbe ipotizzare la promozione di un modello di aggiudicazione basato sulla presentazione di progetti verticali con precisi impegni di investimento;
- nel processo di assegnazione delle frequenze dovrebbe essere assicurata una equa ripartizione dello spazio elettromagnetico tra gli operatori interessati;
- si concorda con la proposta di segmentare la banda in sette lotti TDD da 200 MHz;
- non si concorda sulla possibilità che ai titolari dei diritti d'uso WLL sia concesso un periodo transitorio di mini-proroga di un anno e con la proposta di ricorrere ad un *reshuffling* in caso di proroga;
- non si ritiene condivisibile riservare porzioni di spettro ai precedenti titolari di diritti d'uso, nazionali o regionali e in ogni caso sarebbe sufficiente riservare un solo blocco con estensione geografica regionale;
- si ritiene essenziale l'allineamento dei diritti d'uso nella banda 26 GHz alta con la scadenza proposta del dicembre 2042 dei diritti d'uso della banda 26 GHz bassa e che le disposizioni circa il rinnovo dei diritti d'uso bassa debbano essere le medesime tra la banda 26 GHz bassa e alta;
- un eventuale “cap” dovrebbe avere validità permanente anche per successive operazioni di trasferimento dei diritti d'uso;
- per omogeneità, è ragionevole replicare per la banda 26 GHz bassa gli obblighi di utilizzo e accesso già introdotti per la banda 26 GHz alta e introdurre anche nella banda 26 GHz bassa l'uso condiviso dello spettro in modalità “club use”;
- non si dovrebbero integrare le misure di accesso con l'obbligo di messa a disposizione di API e si ritiene che sia ragionevole replicare per la banda 26 GHz bassa le caratteristiche di utilizzo e accesso già introdotti per la banda 26 GHz alta;
- gli assegnatari della banda 26 GHz bassa dovrebbero versare contributi, rispetto alla banda 26 GHz, che tengano conto dell'aumentato valore acquisito a seguito della diffusione dei servizi 5G.

2.1) Il rispondente ha ulteriori questioni da evidenziare riguardo al contesto di riferimento sin qui riassunto?

TIM concorda, in linea di massima, sulla illustrazione del contesto normativo di riferimento.

Come ulteriore elemento di approfondimento, si ritiene utile includere il tema della emissione elettromagnetica degli impianti, normata dalla Legge sulla concorrenza 2022 (Legge 30 dicembre 2023, n. 214), che ha stabilito nuovi limiti di emissione, e dal successivo Decreto legislativo n. 48 del 24 marzo 2024 che ha novato il Codice delle Comunicazioni elettroniche prevedendo che *“il limite emissivo assentibile è fissato per singolo richiedente”* ed *“è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico”* ed è *“commisurato al rapporto tra la banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d’uso, e la banda totale disponibile per il servizio, intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturali”*.

Alla luce del quadro normativo prodotto da queste decisioni, si ritiene che nel processo di assegnazione debbano essere comprese misure atte ad assicurare una equa ripartizione anche dello spazio elettromagnetico tra gli operatori interessati dal momento che l’attribuzione di nuove frequenze fa aumentare lo spazio elettromagnetico disponibile dell’operatore indipendentemente dall’uso effettivo delle frequenze.

Inoltre, particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle porzioni di frequenza i cui diritti d’uso siano ceduti ad un soggetto terzo. Tali porzioni dovrebbero essere attribuite, nel calcolo dello spazio elettromagnetico, al soggetto che le ha ottenute sulla base di accordi di affitto o cessione/trasferimento.

3.1) Il rispondente concorda con la proposta di segmentare la banda disponibile da assegnare con le procedure di cui al presente provvedimento in 7 lotti TDD da 200 MHz? Il rispondente ritiene condivisibile la definizione di una banda di guardia di 50 MHz posta a inizio gamma?

TIM concorda con la proposta di segmentare la banda in lotti TDD da 200 MHz, come indicato dalla Decisione (UE) 2019/784.

TIM concorda anche che, stante la corrente situazione, ai fini del piano di assegnazione delle frequenze proposto nella presente consultazione, la disponibilità sia di 7 blocchi TDD da 200 MHz.

Tuttavia, in relazione alla porzione di ampiezza pari a 50 MHz posti all’inizio della banda, la decisione di destinare tale porzione a banda di guardia dovrebbe essere preventivamente avvalorata da ulteriori studi e valutazioni per stabilire se non sia possibile rendere anche tale porzione disponibile per l’assegnazione come lotto da 50 MHz, per

garantire un uso efficiente dell'intera banda di frequenze, come previsto dalla citata Decisione.

3.2) Il rispondente formuli le proprie considerazioni in merito alla possibilità di concedere ai titolari dei diritti d'uso WLL un periodo transitorio di mini-proroga di un anno, ove necessario per completare il processo di spegnimento degli impianti WLL in esercizio. Il rispondente ritiene sufficiente il periodo di un anno proposto o reputa necessaria una durata superiore? In tal caso, indichi la durata che ritiene congrua fornendo adeguate motivazioni.

TIM non concorda sulla possibilità che ai titolari dei diritti d'uso WLL sia concesso un periodo transitorio di mini-proroga di un anno dal momento che diverse proroghe sono già state accordate proprio nell'ottica di permettere un graduale spegnimento degli impianti che utilizzano la gamma di frequenza in questione. Inoltre, interessando solo una parte dei blocchi disponibili, tale possibilità provocherebbe una sperequazione concorrenziale a vantaggio di chi riuscisse ad assicurarsi i blocchi disponibili già dal 2027 rispetto alla disponibilità degli altri blocchi dal 2028.

Inoltre, l'applicazione della mini-proroga richiederebbe un coordinamento tra i blocchi "prorogati" ed i blocchi già assegnati per usi 5G, con complicazioni tecniche e operative non proporzionate rispetto al vantaggio di avere in anticipo un numero esiguo di blocchi assegnati per il 5G.

Infatti, come specificato al punto 84 del documento in consultazione, per assicurare la protezione e il funzionamento degli usi esistenti, quindi anche dei sistemi WLL in corso di spegnimento, durante la "mini-proroga" anche i blocchi adiacenti al blocco/ai blocchi della "mini-proroga" dovrebbero essere coordinati.

3.3) Il rispondente concorda con il piano di *reshuffling* a carico degli operatori WLL che intendono prorogare i propri diritti d'uso al fine di concentrare nei blocchi WLL da C a G gli eventuali collegamenti P-P/P-MP da prorogare, in modo da rendere immediatamente disponibili per l'uso TDD i lotti 1, 2 e 7? Si concorda nel ritenere tale opzione preferibile? Il rispondente esponga eventuali considerazioni anche sulla seconda opzione di rendere disponibili prima i lotti 1, 4 e 9.

TIM non concorda con la proposta di ricorrere al *reshuffling* funzionale alla mini-proroga. Nel caso esistessero documentate e oggettive necessità di proroga, sarebbe allora preferibile rimandare la procedura di assegnazione e rendere simultaneamente disponibili tutti i blocchi a partire dal 2028 evitando piani di *reshuffling* che potrebbero risultare complessi dal punto di vista tecnico. Inoltre, la disponibilità di una piccola porzione di banda un anno in anticipo rispetto alla data del 2028 non comporterebbe un rilevante impatto sullo sviluppo dei servizi 5G.

3.4) Il rispondente concorda con l'identificazione, tra i 7 blocchi TDD 5G da assegnare, di 5 blocchi aventi estensione geografica nazionale e 2 aventi estensione geografica regionale?

In considerazione dell'esiguo numero di operatori regionali oggi presenti rispetto a quelli nazionali, TIM ritiene che sia sufficiente riservare un solo blocco con estensione geografica regionale, prevedendo così sei blocchi con estensione geografica nazionale. Ciò consentirebbe un utilizzo più efficiente della banda rispetto alla situazione attuale in cui i blocchi WLL di diverse regioni non risultano assegnati. Inoltre, gli operatori regionali che oggi hanno 2 blocchi di ampiezza 2X56 MHz in una stessa regione potrebbero avere un solo blocco di una quantità di banda dello stesso ordine di grandezza (200 MHz) con la potenzialità e la maggiore efficienza della tecnologia 5G.

3.5) Il rispondente ritiene condivisibile l'orientamento di riservare, fra i precedenti 7 lotti, 3 lotti ai titolari di diritti d'uso WLL, di cui due lotti nazionali e uno regionale? Il rispondente concorda col fatto che i lotti riservati siano definiti fra quelli immediatamente liberi?

TIM ritiene non condivisibile riservare porzioni di spettro ai precedenti titolari di diritti d'uso, nazionali o regionali, in quanto questo potrebbe determinare una distorsione concorrenziale. I blocchi riservati non sarebbero sottoposti alle stesse dinamiche di determinazione del prezzo in fase di gara rispetto ai blocchi non riservati in considerazione del numero ristretto di soggetti che possono concorrere alla loro aggiudicazione. Inoltre, questi operatori, a differenza dei nuovi entranti, avrebbero la possibilità di aggiudicarsi sia i blocchi riservati sia quelli non riservati.

3.6) Il rispondente concorda con la definizione di operatore esistente di carattere regionale e operatore esistente di carattere nazionale fornita ai fini dell'accesso ai relativi blocchi?

TIM non concorda con la definizione proposta, ritenendo che per operatore nazionale si debba intendere un operatore in grado di fornire una copertura comparabile a quella richiesta agli operatori aggiudicatari delle frequenze nella banda 26 GHz alta, tenuti ad installare la rete radio a banda larga o ultra-larga e utilizzare le frequenze assegnate col relativo diritto d'uso in tutte le province italiane.

3.7) Il rispondente concorda con gli orientamenti dell'Autorità in merito alla procedura competitiva per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze della banda 24.25-26.5 GHz?

TIM sottolinea la necessità che la procedura di rilascio assicuri che non vi siano discriminazioni rispetto agli operatori che hanno partecipato alla gara di assegnazione del 2018 per la banda 26 GHz alta, che concorrevano per un bene analogo.

Al fine di un uso efficiente della banda, si potrebbe ipotizzare la promozione di un modello di aggiudicazione basato sulla presentazione di progetti verticali con precisi impegni di investimento.

3.8) Il rispondente concorda con la definizione di una scadenza di tutti i diritti d'uso armonizzati per il 5G nella banda 24.25-26.5 GHz fissata al 31 dicembre 2042? Concorda con una proroga predefinita della durata di 5 anni per assicurare la predicibilità regolatoria prevista dal Codice?

TIM rileva che una definizione della scadenza al 31 dicembre 2042 dei diritti d'uso nella banda 26 GHz bassa non sarebbe allineata con la scadenza dei diritti d'uso della banda 26 GHz alta che scadono nel 2037. TIM ritiene invece che un tale allineamento sia essenziale, in considerazione dell'esigenza di uniformità nella scadenza dei diritti d'uso (concetto richiamato al punto 73 del testo posto in consultazione) delle due porzioni della medesima banda, poiché entrambe giocano il medesimo ruolo essenziale e sinergico nello sviluppo di servizi innovativi 5G. Inoltre, tale allineamento assicurerebbe parità concorrenziale tra i titolari di diritti d'uso "omologhi" nelle due bande, 26 GHz alta e 26 GHz bassa.

Inoltre, se dovesse essere confermato il *cap* cumulato tra le due bande di frequenza 26 GHz - alta e bassa - il termine dei diritti d'uso dovrebbe necessariamente essere fissato alla stessa data.

Come già fatto per altre bande di frequenza, la cui scadenza, a valle delle successive proroghe, è stata allineata a un'unica data (i.e., 31 dicembre 2029) sarà opportuno che, nel corso del tempo, siano adottati provvedimenti che allineino la scadenza della banda 26 GHz alta a quella della 26 GHz bassa.

3.9) Il rispondente condivide la proposta di prevedere che tali diritti d'uso siano rinnovabili una volta sola per massimo 10 anni?

TIM ritiene che le disposizioni circa il rinnovo dei diritti d'uso nella banda 26 GHz bassa debbano essere le medesime della banda 26 GHz alta per assicurare l'omogeneità concorrenziale tra gli assegnatari delle diverse bande di frequenza.

3.10) Il rispondente formuli le proprie valutazioni in merito ai *cap* di frequenze proposti nella banda 26 GHz bassa.

TIM è dell'opinione che i *cap* proposti per questa specifica banda debbano applicarsi in forma permanente e che siano validi anche in caso di successive operazioni di fusioni o acquisizioni per evitare che ci sia la possibilità di acquisire nuovi blocchi attraverso il "*secondary trading*" a condizioni migliorative rispetto a una procedura concorrenziale superando i *cap* imposti nel momento dello svolgimento della gara.

3.11) Il rispondente fornisca le proprie osservazioni in merito alle misure proposte per l'uso ordinato ed efficiente delle frequenze e la protezione degli usi esistenti in banda e in banda adiacente.

TIM concorda con le misure proposte, ma ritiene che eventuali, future, misure di coordinamento e protezione da usi in banda da parte di altri servizi debbano essere sottoposte a consultazione pubblica e tener conto degli investimenti da parte dei titolari dei servizi esistenti.

3.12) Il rispondente formuli le proprie osservazioni relativamente alle proposte di replicare per la banda 26 GHz bassa gli obblighi di utilizzo e accesso già introdotti con la delibera n. 231/18/CONS per la banda 26 GHz alta.

TIM ritiene che, per omogeneità, sia necessario replicare per la banda 26 GHz bassa gli obblighi di utilizzo e accesso già introdotti con la delibera n. 231/18/CONS per la banda 26 GHz alta in modo da avere condizioni armonizzate su tutta la banda 26 GHz.

3.13) Il rispondente formuli le proprie osservazioni in merito alla proposta di introdurre anche nella banda 26 GHz bassa l'uso condiviso dello spettro in modalità "club use", come sopra specificato, e sulla modalità che ritiene preferibile tra unico "club use" o "club use" differenziato tra livello nazionale e regionale.

TIM ritiene che, per omogeneità, sia ragionevole introdurre anche nella banda 26 GHz bassa l'uso condiviso dello spettro in modalità "club use", anche se si ritiene che siano necessari ulteriori chiarimenti su come si applicherebbe il "club use" differenziato tra livello nazionale e regionale, dal momento che questo tipo di condivisione, per la natura della banda in oggetto, riguarda, di volta in volta, aree limitate e ristrette.

Inoltre, si dovrebbe chiarire che il "club use" va applicato solo alla 26 GHz bassa e agli aggiudicatari di questa banda senza includere i blocchi della 26 GHz alta oggetto di un altro "club use". In ogni caso, l'ipotesi di accomunare in un unico club use entrambe le bande, 26 GHz bassa e 26 GHz alta, richiederebbe opportuni approfondimenti tecnici.

3.14) Il rispondente formuli le proprie osservazioni in merito alla proposta di integrare le misure di accesso con la messa a disposizione delle API a favore delle imprese dei settori verticali. Si forniscano elementi e si espongano eventuali considerazioni riguardo alla modalità implementativa dell'obbligo di negoziare l'accesso alle API e, in generale, in merito al migliore sfruttamento delle caratteristiche tecniche peculiari delle reti 5G per rispondere alle esigenze dei settori verticali.

TIM ritiene che la modalità di ottemperare agli obblighi generali di accesso debba essere lasciata al mercato e alla libera negoziazione, senza che siano indicate soluzioni tecnico-commerciali specifiche, tra l'altro non direttamente attinenti alla titolarità di diritti d'uso di porzioni dello spettro radio. Di conseguenza, TIM non ritiene che si debbano integrare le misure di accesso con l'obbligo di messa a disposizione di API ma che si debba lasciare

libertà agli operatori coinvolti di trovare le soluzioni tecnicamente e commercialmente più opportune e convenienti.

3.15) Si espongano eventuali considerazioni in merito alle modalità con cui è possibile consentire alle imprese dei settori verticali di accedere direttamente allo spettro all'interno del proprio fondo, su base non interferenziale e senza diritto di protezione, in caso di mancato accordo sull'accesso.

Per omogeneità, è ragionevole replicare per la banda 26 GHz bassa le caratteristiche di utilizzo e accesso già introdotti con la delibera n. 231/18/CONS per la banda 26 GHz alta.

3.16) Il rispondente concorda con i descritti criteri per la quantificazione dei contributi dei nuovi diritti d'uso dei lotti TDD armonizzati?

Quale che sia il meccanismo di quantificazione, deve essere assicurato che, a parità di risorsa assegnata, gli assegnatari della banda 26 GHz bassa versino contributi che tengano conto della maggiore opportunità di mercato rispetto alla 26 GHz alta.

Infatti, considerando i connotati "pioneristici" dello sviluppo dei servizi 5G nella banda 26 GHz alta, sarebbe ragionevole che i contributi della banda 26 GHz bassa siano valorizzati alla luce dei minori costi che incontreranno rispetto agli assegnatari della banda 26 GHz alta, tenuto conto della maggiore facilità che i nuovi assegnatari incontreranno in termini di reperibilità degli impianti e dei terminali e delle soluzioni di gestione e integrazione.